

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 1100

Roma, 14 gennaio 2025

OGGETTO: Kosovo. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024.

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Messaggio della Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale - Unità per l'Adriatico e i Balcani, prot. MAECI 3151/10/12/2024/0191174-P del 10/12/2024, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato a Roma in data 10 luglio 2024 - entrerà in vigore il 29 gennaio 2025.

L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 29 gennaio 2030.

Pertanto, dalla predetta data, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida kosovare, nel rispetto delle disposizioni del suddetto Accordo.

Si allegano alla presente il testo del citato Accordo e "la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti".

2 - Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L'Accordo in oggetto prevede, oltre alla "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti", gli allegati tecnici individuati al paragrafo 3 dell'articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell'ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell'ordine.

Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Kosovo, da ritenere validi ai fini della conversione.

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 dell'Accordo).

Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide - ai fini della conversione - le patenti redatte sulla base di due modelli kosovari individuati nell'elenco in questione.

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Nel precisare che gli UMC - per lo svolgimento delle procedure di competenza - dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida kosovare.

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida kosovara può:

- chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica nel Paese che procede alla conversione;
- chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;
- non sono riconosciute, ai fini della conversione, le patenti di guida provvisorie.

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida kosovara:

può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei [6] anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione;

deve presentare agli UMC, come da prassi, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per il rilascio delle categorie richieste.

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida kosovare:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 7

Si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui l'originale della patente di guida kosovara può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.

L'Ufficio che opera la conversione deve restituire la patente di guida kosovara al Ministero degli Affari Interni, Agenzia Stato Civile, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico - consolari kosovare presenti in Italia.

Applicazione dell'articolo 8

Qualora sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità o i dati riportati in una patente kosovara, gli UMC possono chiedere informazioni alle competenti rappresentanze diplomatico-consolari kosovare presenti in Italia

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanza diplomatica del Kosovo e le loro competenze territoriali, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RG PD (UE) 2016/679 e che la Repubblica del Kosovo non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con l'allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, individuato all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Per l'applicazione del suddetto articolo 11 - acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

- l'informativa su/trattamento dei dati personali, per l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024, (di seguito informativa),
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell'informativa suddetta, (di seguito autorizzazione).

La predetta autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell'UMC che procede alla conversione, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo in oggetto.

L'informativa e l'autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

* * * * *

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.

IL DIRETTORE

ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Allegati alla circolare 14.1.2025 prot. n. 1100

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Accordo Italia - Kosovo in vigore dal 29 gennaio 2025

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CROAZIA

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GRECIA

IRLANDA

ISLANDA

LETONIA

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

NORVEGIA

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

REPUBBLICA Ceca

REPUBBLICA SLOVACCA

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

UNGHERIA

STATI EXTRACOMUNITARI

ALBANIA

valido fino al 12.07.2026

ALGERIA

ANDORRA

valido fino al 31.08.2029

ARGENTINA

FILIPPINE

GIAPPONE

ISRAELE

valido fino al 22.08.2028

KOSOVO

valido fino al 29.01.2030

LIBANO

MACEDONIA

MAROCCO

MOLDOVA

PRINCIPATO DI MONACO

REGNO UNITO

DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

(Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)

Valido fino al 30.03.2028

(prorogabile con consultazioni)

REPUBBLICA DI COREA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SERBIA

valido fino al 17.12.2028

SVIZZERA

valido fino al 12.06.2026

TAIWAN

TUNISIA

TURCHIA

valido fino al 18.07.2028

UCRAINA

valido fino al 24.01.2027

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO
ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Viene allegata alla Circolare avente come oggetto: "Kosovo. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024".

Questa informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) per l'applicazione in Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (di seguito definito Accordo).

Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la motorizzazione (di seguito DGMOT), in favore dei titolari di patente di guida kosovara che richiedano la conversione del titolo posseduto in patente di guida italiana, ai sensi dell'Accordo.

I dati personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

1 - Definizioni

Per le finalità di cui all'Accordo, e nei limiti di cui alla circolare suindicata s'intende per:

dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, telefono, indirizzo e-mail), numero della patente di guida posseduta;

dati particolari: eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

dati penali: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;

dati comuni: dati personali che non sono particolari oppure penali;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

trasferimento: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;

comunicazione ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso Paese;

trasferimento ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti;

profilazione: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica;

violazione di dati personali: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

requisiti di legge applicabili: il quadro normativo vigente applicabile in Italia, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

Autorità di controllo: l'Autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte e incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato lo scambio di "dati penali", nonché la "profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.

Nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata sono vietati il trasferimento, la comunicazione ulteriore ed il trasferimento ulteriore, come sopra definiti.

2 - Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera ed all'esecuzione dei relativi adempimenti di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita da:

- obblighi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" e succ. mod. ed int., ed in particolare articoli 136, 225, co. 1, lett. c) e 226, commi da 10 a 13, e di cui all' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024, nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata

- interesse pubblico all'esatto adempimento delle procedure ivi previste, finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale nei due Paesi;
- corretto adempimento degli obblighi che derivano all'Italia dalla sottoscrizione delle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, nonché dalla sua appartenenza all'Unione Europea;
- autorizzazione del richiedente la conversione, al trattamento dei dati personali.

3 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità su esposte è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari per l'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera, per l'esecuzione dei connessi adempimenti di legge, nonché per il soddisfacimento degli obblighi ed interessi di cui alla base giuridica. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1 comporta conseguentemente l'improcedibilità della richiesta di conversione della patente posseduta.

4 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5 - Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati può essere operato da Società che svolgono per conto del MIT servizi di natura tecnica ed organizzativa, nel rispetto della presente informativa. A tal fine i dati possono essere comunicati alle predette Società.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del MIT.

6 - Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento alle finalità di cui al punto 2 e saranno conservati nel rispetto e con le modalità di cui al citato articolo 226, commi da 10 a 13, del Codice della strada.

7 - Diritti dell'Interessato

All'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

i.

"diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;

ii.

"diritto di accesso": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii.

"diritto di rettifica": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

iv.

"diritto di cancellazione": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v.

"diritto di opposizione": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi.

"diritto di limitazione del trattamento": diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;

viii.

"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento prima del rilascio della patente convertita, il consenso al trattamento dei dati.

L'Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Dipartimento per la mobilità sostenibile, DGMOT, via Caracci, 36 - 00157 Roma.

Indirizzi di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del MIT:

e-mail: rpd@mit.gov.it

pec: rpd@pec.mit.gov.it

Copia della presente informativa è pubblicata unitamente alla circolare suindicata, sul sito istituzionale del MIT.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a

(nome) (cognome)

Nato/a il a(.....) (sigla dello Stato)

dichiara

di aver preso visione dell'informativa che precede in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure relative all'applicazione in Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024".

di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l'irricevibilità della richiesta di conversione della patente di guida kosovara, come indicato al punto 3 dell'informativa che precede,

☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari e comuni di dati, così come indicati nell'informativa che precede

☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa che precede

Data

Firma del titolare della patente da convertire

accordo internazionale 10 luglio 2024

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.